

AS1566 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI STAMPA DELLE PP.AA.

Roma, 20 febbraio 2019

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Pubblica Amministrazione
Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 13 febbraio 2019, nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti osservazioni in merito a possibili criticità concorrenziali derivanti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*, dal D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, *Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi e la prassi applicativa delle P.P.A.A.* e dalla conseguente prassi applicativa della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, l'Autorità ha già evidenziato, nella segnalazione AS216 del 12 luglio 2001 che deve intendersi qui integralmente richiamata, che l'articolo 9 della legge n. 150/2000 e gli articoli 3 e 5 del D.P.R. n. 422/2001 determinano significative restrizioni concorrenziali, in quanto impongono il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti per il capo ufficio stampa, gli addetti stampa delle P.P.A.A. nonché per il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate quando l'incarico è conferito a soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

In particolare, il plesso delle norme sopra richiamate limita l'accesso dei professionisti, che operano nel settore delle relazioni pubbliche e della comunicazione, a una componente importante della domanda dei servizi di comunicazione e informazione, vale a dire la P.A., e determina una discriminazione con il settore privato per il quale non vige analoga restrizione. Pertanto, la rigidità della disciplina in esame restringe la rosa di opzioni entro la quale selezionare i prestatori di servizi, con conseguenze negative sull'efficienza dei meccanismi di selezione e sulla qualità e caratteristiche dei servizi offerti alla pubblica amministrazione.

Inoltre, le criticità espresse nella segnalazione AS216 trovano ulteriore conferma nella circostanza che – sebbene la normativa vigente sopra richiamata imponga il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti sostanzialmente solo ai soggetti che svolgono attività di informazione come ivi definita – nell'applicazione concreta da parte della P.A., si registrano casi in cui tale requisito è richiesto anche per lo svolgimento di attività solo connesse a tale ambito e comunque non riconducibili a quelle riservate ai giornalisti. Infatti, in alcuni casi, alcuni enti locali, richiedono il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti anche in capo a soggetti chiamati a svolgere attività di relazioni istituzionali diverse da quelle di informazione, con un impatto restrittivo delle dinamiche concorrenziali ancora più significativo.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità auspica che le suesposte osservazioni siano tenute in adeguata considerazione per un ripensamento della disciplina sopra richiamata e, in ogni caso, che le P.P.A.A. organizzino lo svolgimento delle attività di comunicazione e informazione richiedendo il requisito all'iscrizione all'albo dei giornalisti solo ed esclusivamente per le attività cui la normativa sopra richiamata impone tale vincolo.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo